

Codice A1618A

D.D. 10 marzo 2025, n. 157

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per revisione progettuale recupero ex cava "Rive di Stura" con ripristino di tipo agronomico di un'area in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Fossano (CN), Località Via Salmour. Richiedente: Comune di Fossano (C.F. 00214810046).



ATTO DD 157/A1618A/2025

DEL 10/03/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per revisione progettuale recupero ex cava "Rive di Stura" con ripristino di tipo agronomico di un'area in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Fossano (CN), Località Via Salmour. Richiedente: Comune di Fossano (C.F. 00214810046).

1. PREMESSO CHE:

- in data 23/05/2024 (prot. n. 98442 del 28/05/2024) è stata presentata documentazione al Settore Tecnico Piemonte Sud dal Comune di Fossano, tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per lavori di trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per revisione progettuale recupero ex cava "Rive di Stura" con ripristino di tipo agronomico di un'area in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Fossano (Località Via Salmour), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Fossano, Fg. n. 152, mappali 125, 129, 122 e interessante una superficie modificata/trasformata di 23.650 mq, di cui 1.767 mq boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di 10.865 mc;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- Relazione forestale
- Relazione illustrativa
- Relazione geologica
- Relazione paesaggistica
- Elaborati grafici

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. RICHIAMATE le note prot. n. 99701 del 30/05/2024 e prot. n. 188114 del 07/11/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. VISTA la documentazione integrativa pervenuta dal Comune di Fossano in data 06/11/2024 (prot. n. 187670) e in data 22/01/2025 (prot. n. 9474), richiesta dal Settore scrivente in data 10/09/2024 (prot. n. 151786), in cui il perimetro d'intervento viene ridotto a circa 20.498 mq;

6. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 31948 del 27/02/2025 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

7. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione è esente dal pagamento dei diritti di istruttoria;

- ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale;

- ai sensi dell'art. 9, della medesima legge regionale l'intervento è soggetto agli obblighi di rimboschimento compensativo, a cui assolvere secondo quanto disposto con l'art. 19, comma 4 bis della L.R. 4/2009 e s.m.i., che stabilisce come tali obblighi vengano assorbiti da quelli relativi alla compensazione per la trasformazione boschiva;

- da quanto emerso dalla relazione forestale presentata e dagli approfondimenti istruttori, si prevede la trasformazione di 0,1767 ha di bosco afferente alla Categoria forestale delle Boscaglie pioniere e di invasione; su tali basi, vista la tipologia di soggetto proponente e di intervento è stato proposto un valore della compensazione pari a euro 1.987,88, utilizzando un importo base pari a 10.000 euro/ha;

- l'istanza in oggetto è stata presentata il 28/05/2024, successivamente alla data in cui la Determinazione Dirigenziale n. 230 del 04/04/2024 ha adeguato tale importo base a 11.550 euro/ha;

- giusti gli altri parametri adottati per il calcolo della compensazione indicati nella relazione forestale, deve essere utilizzato l'importo base di 11.550 euro/ha e, pertanto, il valore corretto della compensazione è pari a 2.283,00 euro;

8. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

9. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

10. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361"

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Comune di Fossano ad effettuare l'intervento di trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per lavori di trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata per per revisione progettuale recupero ex cava "Rive di Stura" con ripristino di tipo agronomico in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di di Fossano (Località Via Salmour), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Fossano, foglio n. 52, mappali 125, 129, 122 e interessante una superficie modificata/trasformata di 20.498 mq, di cui 1.767 mq boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di 10.865 mc.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel sopra citato parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI IMPARTIRE le seguenti prescrizioni di carattere forestale:

- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (L.r. 4/2009 art. 13);
- durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;
- il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

E. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **60 mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento**; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

F. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. n. 45/1989, l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale.

G. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge regionale, l'intervento è soggetto agli obblighi di rimboschimento compensativo a cui assolvere secondo quanto disposto con l'art. 19, comma 4 bis della L.R. 4/2009 e s.m.i., che stabilisce come tali obblighi vengano assorbiti da quelli relativi alla compensazione per la trasformazione boschiva.

H. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 19, L.R. 4/2009 e s.m.i., il proponente è soggetto agli obblighi della compensazione per la trasformazione della superficie boscata costituita dalla Categoria forestale delle Boscaglie pioniere e di invasione, e pertanto deve effettuare il pagamento dell'importo di **euro 2.283,00**.

I. DI PRECISARE ALTRESÌ CHE il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori **almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo**, a mezzo PEC al Settore scrivente, **richiedendo all'Ufficio scrivente l'emissione dell'avviso PagoPA relativo all'importo della compensazione sopra indicata**; lo stesso deve inoltre compilare un'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/> al link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

- **dovrà comunicare** al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente, **la data di fine lavori** entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

L. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, al proponente, e al Nucleo dei Carabinieri-Forestale territorialmente competente.

M. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

N. DI DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Cuneo, li'

Prot. n. (*) /A1816B

Classificazione: 7/13.160.70 – ATZM/ 1453/ 2025C

Alla Direzione A1600A
Settore Tecnico Piemonte Sud
A1618A

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

OGGETTO: L.R. 45/1989 e s.m.i.
Istante: Comune di Fossano
Comune: Fossano
Località: recupero morfologico ex cava Rive di Stura
Progetto per modificazioni trasformazioni d'uso del suolo per recupero agricolo.
Parere

In riferimento alla richiesta di parere geologico – tecnico da parte di codesto Settore Tecnico Piemonte Sud e delle ultime integrazioni pervenute dal Comune di Fossano (ns. prot. 6419 del 13/02/2025 re-invio pratica per ricreazione nuovo fascicolo 1453/2025C), per il progetto di modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Fossano, loc. ex cava Rive di Stura, per la realizzazione di "ripristino di tipo agronomico", si comunica quanto segue.

Nel progetto si prevedono lavori di modificazione/trasformazione d'uso del suolo, tramite movimento terra con scavi e riporti, ai fini del livellamento dell'area ex sito di cava "Rive di Stura", per cui era già stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 dal Settore Tecnico Regionale – Cuneo, per il recupero morfologico con la finalità di realizzazione di un vaso artificiale (su una superficie di 5.600 mq. all'interno dell'attività estrattiva abbandonata), in data 18/03/2021, prot. 13851, in aggiornamento all'autorizzazione D.D. n. 3592 del 8/11/2018.

La prescrizione n. 1 recitava: "la superficie dell'ex sito di cava (citata in premessa), che non sarà oggetto di modificazione/trasformazione dello stato dei luoghi esistente, dovrà essere mantenuta boscata, con particolare riferimento alla scarpata di valle, per garantirne la stabilità e l'effetto drenante".

Esaminata la documentazione progettuale ed effettuato un sopralluogo in sito, si rilevava come non sia stata realizzata alcuna opera, ma l'area – per quanto si è potuto osservare - risulta in stato di abbandono, dove la vegetazione arborea e arbustiva invasiva appare essersi insediata ancora maggiormente nell'area, come già comunicato nelle precedenti note.

Al progetto integrato ed all'istanza originale sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica (a firma del Dott. For. Marco Calandri);
- ✓ tavole di progetto (a firma del geom. Anrico Romolo)
- ✓ relazione geologica (a firma del Dott. Geol. Sergio Rolfo);
- ✓ relazione forestale (a firma del Dott. For. Marco Calandri);
- ✓ Integrazione perimetrazione sito (a firma del Dott. For. Marco Calandri)

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale, risulta che il progetto consiste, in sintesi, nella modificazione/trasformazione d'uso del suolo, per i per lavori finalizzati al recupero di un sito ex-cava, ai fini di un recupero agricolo, su un'area totale trasformata/modificata di circa 23.650 m², in parte boscati, per un volume totale di circa 10.865 m³ (sommando scavo e riporti). Nelle integrazioni progettuali il perimetro d'intervento viene ridotto a circa **20.498 m²**.

Considerata la tipologia di progetto, vista la precedente autorizzazione e gli approfondimenti necessari, l'intervento, se effettuato senza interferire con la scarpata di valle, risulta compatibile con le condizioni di equilibrio idrogeologiche locali, a patto che venga rispettato il progetto presentato agli atti e le prescrizioni dettate di seguito.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti idrogeologici-tecnici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della Lr 45/1989 ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo finalizzate al recupero agronomico di un sito di ex cava, per una superficie complessiva di circa **20.498 m²**, in parte boscati, per un volume totale di circa 10.865 m³, sui terreni catastalmente individuati al NCT dei Comuni di Fossano (CN), loc. Via Salmour, come individuati a progetto, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione di progetto;*
2. *eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
3. *dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
4. *lo scarico delle acque dovrà essere realizzato in modo da non comportare fenomeni di erosione e/o modificare la funzionalità idraulica del recettore finale.*
5. *in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;*
6. *durante i lavori di taglio non deve essere scaricato materiale a valle, e in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi di fossati e/o impluvi;*
7. *i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;*
8. *le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;*

9. *tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;*
10. *la destinazione di tipo agricola, a seguito della trasformazione delle zone boscate, dovrà essere mantenuta **per almeno 15 anni**, come previsto dalla normativa vigente (ai sensi dell'art. 19, L.R. 4/2009 e s.m.i., "fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche");*
11. *in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; altresì deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque;*
12. *la vegetazione interferita dovrà essere esclusivamente quella dichiarata in progetto, metren dovrà essere mantenuta quella sulla scarpata di valle, come contributo fondamentale all'effetto stabilizzante del versante;*
13. *qualsiasi variante necessaria al progetto dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione, ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i.*

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Si rimanda al Settore Tecnico Piemonte Sud per le valutazioni di competenza, con particolare riferimento alle superfici boscate ed alla valutazione sulla compensazione (prevista nel precedente progetto), nonché per gli aspetti generali.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente del Settore
ing. Monica AMADORI

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)

Il funzionario istruttore:
Marco Rozio 0171321933